



N.58417 rep. N.9708 racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilatre - 2003 - il giorno 16 - sedici - del mese di dicembre, alle ore diciassette e minuti quindici.

In Como, nel mio studio in via Cairoli n.13.

Avanti a me dr. Carlo Pedraglio, Notaio residente in Como, iscritto presso il Collegio Notarile di Como, è personalmente comparso il signor:

Ferrari Giovanni, nato a Bergamo il 18 agosto 1940, residente in Como, via Bellinzona n.34, medico chirurgo;

comparente, della cui identità personale sono certo, e che avendo i requisiti di legge, rinuncia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto.

Detto comparente, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione

"ASSOCIAZIONE GIANMARIO BERETTA per la lotta contro l'infarto",

con sede in Como (CO), via Rovelli n.8, (codice fiscale 01575640139), iscritta al registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia con il n. 812 in data 7 aprile 2001 e nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Como con il n. 274321,

premette

- che a seguito di avviso di convocazione inviato, a sensi dell'articolo 12 dello Statuto, a tutti gli associati aventi diritto ad intervenire, si è qui oggi costituita all'ora su indicata l'assemblea straordinaria degli associati, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Proposta di modifica dello Statuto della associazione al fine di ottenere il riconoscimento ONLUS

2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue qui svoltosi alla mia presenza.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 14 dello statuto sociale, il medesimo Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata e fa constare:

- che con esso Presidente del Consiglio Direttivo sono qui presenti i Consiglieri signori Viganò Emiliana, Zappa Elena Colombo, Bettoni Maria, Brusa Stefania e Naldi Enea;

- che sono qui presenti o rappresentati per delega riscontrata regolare, complessivamente numero ventiquattro associati, sui numero trenta associati in regola con i pagamenti delle quote sociali, dei quali numero otto in proprio e numero sedici per delega.

Attese tali constatazioni, il Presidente dichiara regolarmente costituita a norma dell'articolo 15 dello Statuto la presente assemblea straordinaria.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed illustra i motivi per i quali il Consiglio propone l'adozione del nuovo testo di Statuto al fine di ottenere il riconoscimento ONLUS.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea con voti unanimi, e quindi con la maggioranza prevista dall'articolo 15 dello Statuto sociale,

delibera:

1) di abrogare lo Statuto vigente ;

2) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo di Statuto della associazione denominata "Associazione Gianmario Beretta per la lotta contro l'infarto -COMOCUORE- ONLUS" , statuto, composto di n. 18 articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Da ultimo l'Assemblea , sempre a voti unanimi, demanda al proprio presidente il compimento delle pratiche occorrenti per il legale compimento della adottata delibera, con tutti i poteri all'uopo occorrenti per ottenere il riconoscimento quale ONLUS e la facoltà di accettare ed introdurre all'allegato Statuto le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla competente autorità.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti quindici.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato pubblicazione mediante lettura da me notaio fattane, in un con l' allegato al comparente, il quale, ad analoga mia domanda, dichiarò di approvarlo, e si sottoscrive con me notaio.

Atto steso a mia cura e dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli uno occupato per tre facciate intere più dieci righe della facciata numero quattro.

F.to: Giovanni Ferrari

F.to: dr. Carlo Pedraglio – notaio

Allegato "A" all'atto n. 58.417/9.708 di rep.

STATUTO

Denominazione - sede - scopo

ART.1

E' costituita una Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata:

"Associazione Gianmario Beretta per la lotta contro l'infarto

-COMOCUORE- ONLUS"

ART.2

L'Associazione ha sede in Como, via Rovelli n.8.

ART. 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità di solidarietà sociale, assistenza sanitaria e ricerca scientifica, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, ha principalmente lo scopo di promuovere e coordinare tutte le iniziative rivolte a combattere la malattia coronarica, sia a mezzo della diffusione della educazione sanitaria, sia mediante assegnazione di borse di studio a giovani medici per ricerche sulla cardiopatia ischemica, sia a mezzo della organizzazione di incontri scientifici e di tutte le iniziative atte a sensibilizzare la gravità e la diffusione del fenomeno, nella memoria del dott. Gianmario Beretta, infaticabile animatore di iniziative di servizio per la comunità.

Al fine del perseguimento degli scopi sociali, di una maggiore divulgazione degli stessi e con la finalità di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone al tema della malattia coronarica, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, promuovere anche attività di carattere culturale quali convegni, presentazioni librerie, manifestazioni pubbliche, mostre, spettacoli teatrali e musicali, concerti, proiezioni audiovisive; produrre, gestire e commercializzare opere giornalistiche, librerie e periodici.

L'Associazione, fondata sul volontariato, si basa in modo determinante e prevalente sulle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Dette prestazioni non ricevono alcuna retribuzione se non nella misura del rimborso delle spese sostenute.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali nei limiti necessari al suo funzionamento o al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta dalla Associazione stessa.

ART. 4

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 52.000,00 (euro cinquantaduemila).

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti Pubblici e privati, da organismi Internazionali, dallo Stato o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai contributi, liberalità effettuati da terzi persone fisiche, enti e società;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valore;
- dai contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche.

Il Consiglio Direttivo ogni anno stabilisce la quota associativa minima annuale di versamento da effettuarsi o all'atto dell'adesione all'Associazione, da parte di chi intende aderirvi, o quale quota di rinnovo.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti rispetto alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto;

i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, dall'Associazione.

Il contributo associativo non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né è rivalutabile.

ART. 5

SOCI

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- i soci ordinari;
- i soci benemeriti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione stessa.

Sono soci ordinari le persone e gli Enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di cui sopra, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà del recesso.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Per gravi motivi si intende il compimento, entro e fuori la sede sociale, di azioni produttive di danno materiale o morale per l'Associazione ovvero la cui condotta costituisca un ostacolo grave ed immotivato al buon andamento della Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere all'Arbitrato di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'Arbitro stesso.

ART. 6

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il Presidente Onorario;
- il vice Presidente Onorario;

-il Segretario/Tesoriere;

-il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato secondo quanto di seguito stabilito dall'articolo quattordicesimo del presente Statuto

ART.7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

a) Essa si riunisce in via ordinaria, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purchè in Italia, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo di direzione o il presidente lo ritenga necessario.

b) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (a mezzo di lettera, espresso, raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) inviata a tutti i soci o in alternativa con pubblicazione sul giornale "La Provincia" e, se nominati, ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed indicare altresì il luogo la data e l'ora di seconda convocazione.

L'Assemblea si reputerà altresì validamente convocata qualora ad essa, anche in mancanza di formale convocazione, ed ovunque tenuta, partecipino tutti i soci, i membri di direzione e, se nominati, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

c) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri.

d) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, da conferirsi per iscritto solo al altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le deleghe non possono riguardare che una sola adunanza assembleare e sono valide anche per le eventuali successive convocazioni e proseguimenti della stessa adunanza qualora le prime convocazioni fossero andate deserte o l'assemblea fosse stata temporaneamente sospesa.

e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

f) Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

g) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto disposto dal successivo articolo quindici.

h) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti; nel caso la sua istituzione fosse divenuta obbligatoria per inderogabile disposizione di legge;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare il rendiconto consuntivo annuale;

- approvare i Regolamenti;

- stabilire l'ammontare delle quote associative qual'ora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo.

ART.8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici membri, compresi il presidente ed il vice presidente. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta li eleggerà a maggioranza assoluta.

Il Consiglio, sempre a maggioranza assoluta, potrà altresì nominare il Direttore Scientifico, il Presidente e il Vice Presidente Onorario che non faranno parte del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri devono essere membri dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per giustificate ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti mansioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli eventuali indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea;
- la nomina del segretario, che potrà anche non essere un Consigliere;
- l'ammissione nell'Associazione dei nuovi soci;
- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del presidente anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e ai revisori dei Conti, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, in caso di sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.9

IL PRESIDENTE

Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione ad altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, di concerto con il Tesoriere, cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed all'assemblea, corredandoli con opportune relazioni.

ART. 10

IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 11

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente ed il Vice-Presidente Onorario sono nominati dal Consiglio Direttivo e vengono scelti in relazione a particolari meriti nell'ambito culturale e scientifico; essi hanno una funzione consultiva facoltativa.

ART. 12

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Scientifico con funzione consultiva facoltativa.

ART. 13

IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/tesoriere svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario/tesoriere cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo, nonché il libro dei soci; cura inoltre la gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli e provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti.

ART.14

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge la gestione dell'Associazione è controllata dal collegio dei Revisori dei Conti o da un Revisore, che dovrà essere iscritto al Registro dei revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo); durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Presidente dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

I revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei revisori dei Conti, partecipano di diritto alle assemblee e senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri dando pareri sui rendiconti.

ART.15

BILANCIO ED UTILI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

ART.16

MODIFICHE DELLO STATUTO- SCIoglimento

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione, verrà devoluto, sentito l'organismo di controllo, di cui all'articolo 3 - comma 190 - della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione di legge.

ART.17

Qualunque controversia avesse a sorgere tra gli associati e l'Associazione, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà devoluta al giudizio di tre arbitri rituali secondo quanto previsto nel regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Como

ART.18

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.

F.to: Giovanni Ferrari

F.to: dr. Carlo Pedraglio